

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2015-2017

Introduzione

Con la legge finanziaria 2008 sono state previste disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. Tali disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente operativo per le amministrazioni statali, mentre per gli enti locali e per le regioni costituiscono indicazioni di principio. Tuttavia esse non possono essere sottovalutate, pertanto l'Amministrazione, come negli anni precedenti intende adottare alcune misure in merito, che saranno illustrate nel seguito del Piano.

Principali riferimenti normativi

La **Legge finanziaria 2008** prevede all'art. 2 comma 594 e ss. le seguenti disposizioni: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali."

Art. 16 del D.L. 98/2011 (convertito in Legge 111/2011), in particolare si richiamano i commi 4 e 5:

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. (...)

Art. 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 7 agosto 2012 (c.d. spending review 2), che ha reso cogente l'obbligo di acquistare energia elettrica, gas,

carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sia sotto che sopra soglia, con l'utilizzo delle convenzioni Consip.

L'art. 7 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito in legge n.94 del 6 luglio 2012 (cd. spending review 1), per parte sua, ha reso obbligatorio anche per gli enti locali l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (attualmente euro 200.000) tramite il mercato elettronico di Consip (MEPA), oppure altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge. La norma stabilisce che i contratti stipulati in violazione agli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa e fonte di danno erariale.

Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sono state emanate con il **Decreto Legge 66/2014**, convertito in Legge n. 89/2014.

Il presente Piano, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli Servizi e/o congiuntamente riprogrammati. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell'Amministrazione, nell'ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.

Il Piano presenta l'evoluzione dell'ultimo quinquennio, ciò ad evidenziare che in diversi casi si sono già conseguite negli anni riduzioni di spesa anche notevoli e che pertanto, non si potranno prevedere per il triennio ulteriori riduzioni, ma si svolgeranno principalmente attività di analisi ed organizzative volte ad evidenziare spazi per i quali sarà ancora possibile apportare delle razionalizzazioni. In particolare non sono stati previsti per il triennio obiettivi in merito alla spesa di autovetture in quanto tale spesa è già soggetta a numerosi tagli obbligatori previsti dalle normative.

Carta

Normativa: DECRETO LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.". Art. 8 "Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali"

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché: c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online".

La spesa sostenuta si è progressivamente ridotta, come detto nell'introduzione pertanto si possono prevedere ulteriori diminuzioni di spesa a livelli molto contenuti.

Spesa carta sostenuta nell'ultimo quinquennio:

Carta per stampanti e fotocopiatrici	
2010	5.245,13
2011	4.478,55
2012	3.875,58
2013	3.770,42
2014	3.488,66

Obiettivi:

Obiettivo/attività	Indicatore	Valore atteso 2015	Valore atteso 2016	Valore atteso 2017
Riduzione spesa della carta	% riduzione spesa rispetto all'anno precedente	-2%	-2%	-2%
Digitalizzazione documenti	Tipo di documento	Implementazione degli strumenti per la digitalizzazione dei documenti	Attuazione della digitalizzazione	

Toner

Spesa toner sostenute nell'ultimo quinquennio:

Anno	Spesa acquisto toner e cartucce
2010	12.814,30
2011	14.644,29
2012	19.057,84
2013	5.957,58
2014	2.791,50

Non si prevedono ulteriori riduzioni

Spese inerenti la telefonia

Con riferimento alla spesa per telefonia mobile questa non è assoggettata a precise disposizioni per la sua riduzione ma piuttosto a norme riferite alle modalità di assegnazione degli apparati telefonici. In particolare la normativa prevede:

Legge 24 Dicembre 2007 , n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)". Art. 2 – "Disposizioni concernenti Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Con riferimento alla spesa per la telefonia nell'anno 2014 non si è potuto procedere alla valutazione della convenienza di passaggio alla ricaricabile per alcuni apparecchi in conseguenza del rinvio della nuova convenzione consip. L'obiettivo viene pertanto rinviato all'anno 2015.

Spesa telefonia mobile inerente l'ultimo quinquennio:

Anno	Spesa
2010	euro 17.573,86
2011	euro 16.999,97
2012	Euro 14.743,05
2013	Euro 15.065,35
2014	Euro 14.747,82

Obiettivi:

Obiettivo/attività	Indicatore	Valore atteso 2015	Valore atteso 2016	Valore atteso 2017
Valutazione passaggio alla ricaricabile	Tempistica	Applicazione della ricaricabile nei casi ritenuti convenienti	-5% della spesa	- 5% della spesa
Regolamentazione della telefonia mobile		Monitoraggio	Monitoraggio	Monitoraggio

Immobili comunali

Con riferimento agli immobili comunali si dà atto che non sono presenti immobili di servizi. Riguardo alle locazioni ad uso abitativo, un contratto si è rinnovato automaticamente, per uno si è proceduto alla disdetta e si sta procedendo al rinnovo, uno è stato disdettato durante il 2014 e il locatario ha liberato l'immobile; esso era già nel piano delle alienazioni all'interno del quale è stato aumentato il valore dello stesso in considerazione del fatto che può essere alienato libero da vincoli.

Per ulteriori alienazioni si rinvia a quanto contenuto nel Piano di valorizzazione degli immobili.